



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento — art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente – comunicazione – presso la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento

## **Descrizione**

Poiché l'art. 142, comma 3, del nuovo Codice ha fissato l'entrata in vigore dell'art. 53 del Codice di giustizia sportiva del 2019 per i tesserati delle società non professionistiche al 1° luglio 2020 (termine poi prorogato ulteriormente), le notificazioni devono dunque considerarsi legittimamente effettuate ai reclamanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 8, del Codice di giustizia sportiva del 2014 che prevede, alla lett. b), quale modalità di comunicazione degli atti alle persone fisiche – alternativa a quella nel domicilio eletto ai fini del procedimento contemplata dalla lett. a) – la comunicazione “presso la sede della Società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento”, fermo restando l'obbligo per tale Società di consegnare la comunicazione al tesserato.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 93/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Leozappa

## **Relatore**

Torsello

## **Riferimenti normativi**

art. 142, comma 3, CGS; art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 093 CFA del 22 luglio 2020 (Sig. Loschiavo Marco/Sig. Salatino Cosimo/ Sig. Buono Simone Luigi/Procura Federale)**